

(N. 1656)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CIOCE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 1981

Estensione della norma di cui al comma secondo dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1979, n. 97, ai magistrati ordinari ex combattenti, invalidi e mutilati di guerra, già in pensione anticipata secondo i vari scaglioni semestrali dal 1° luglio 1975 al 1° gennaio 1979, ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni

ONOREVOLI SENATORI. — Il comma secondo dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1979, n. 97, con il quale ai magistrati di tribunale, di appello e di cassazione in servizio alla data di entrata in vigore della detta legge è stata anticipata di tre anni la nomina alla qualifica da ciascuno di essi rivestita, e ciò per la soppressione della qualifica di aggiunto giudiziario che durava appunto tre anni, ha arrecato ai magistrati ex combattenti, invalidi e mutilati di guerra già in pensione anticipata, secondo i vari scaglioni semestrali dal 1° luglio 1975 al 1° gennaio 1979, *ex lege* 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, un danno morale notevole, punendo severamente coloro che fecero la domanda per essere collocati in pensione anticipata senza conoscere in quale scaglione sarebbero stati inseriti, e premiando invece, sot-

to ogni profilo, quei magistrati che, inseriti negli ultimi due scaglioni (il 9° e il 10°), vennero collocati in pensione con decorrenza 1° luglio 1979 e 1° gennaio 1980, cioè pochi mesi dopo l'entrata in vigore della legge n. 97 del 1979.

Tutto ciò ha creato una vera e propria ingiustizia, punendo alcuni (circa 200) e favorendo altri (circa 50), ove si consideri che si tratta di magistrati che avevano chiesto l'anticipato collocamento in pensione in base agli stessi requisiti (titolo di ex combattente, invalido e mutilato di guerra) e che, soltanto per il poco ortodosso meccanismo di inserimento negli scaglioni, vennero collocati in pensione con decorrenza precedente o successiva alla data di entrata in vigore della legge 2 aprile 1979, n. 97.

Orbene, il disegno di legge tende ad eliminare questa manifesta disparità di trattamento concedendo anche ai magistrati dei primi otto scaglioni (dal 1° luglio 1975 al 1° gennaio 1979), e unicamente agli effetti giuridici, quei benefici di carriera che avrebbero certamente conseguiti, se il meccanismo di collocamento nei vari scaglioni fosse stato più razionale e cioè se fosse stato reso noto *a priori*, a coloro che avevano inoltrato la domanda, in quale scaglione sarebbero stati inseriti, in modo da decidere se accettare o meno, ed ancora se fosse stato possibile chiedere la revoca della domanda stessa.

In proposito, va rilevato che, prima del 1° luglio 1975 e successivamente, vennero presentati diversi disegni di legge per rendere possibile tale revoca (e il Consiglio superiore della magistratura aveva sempre espresso parere favorevole), come era avvenuto, d'altronde, per le forze di polizia, e che, proprio in sede di approvazione della legge in favore delle stesse, il Parlamento aveva approvato un ordine del giorno con il quale

si assicurava che tale revoca sarebbe stata possibile per tutti i dipendenti statali e parastatali, cosa che poi non si verificò per le elezioni anticipate e la crisi del Governo.

È bene altresì rilevare che il disegno di legge non prevede alcun onere finanziario, in quanto l'articolo 4 precisa che la nomina alla qualifica superiore è rilevante unicamente agli effetti giuridici e ciò, peraltro, in linea con le direttive del Governo circa la politica di non aumento della spesa pubblica.

Il disegno di legge, infine, se pure non elimina totalmente la disparità di trattamento suindicata, in quanto i 50 magistrati degli ultimi due scaglioni hanno anche avuto notevoli benefici economici, per lo meno dà la possibilità ai circa 200 magistrati dei primi otto scaglioni di usufruire dei benefici di carriera, concedendo così loro un riconoscimento dovuto. Non si dimentichi, infatti, che si tratta di magistrati che, dopo aver dato alla Patria anni della loro vita, e per molti di essi parte di se stessi, hanno espletato le loro funzioni con ogni abnegazione e con gravi sacrifici.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Ai magistrati di tribunale, di appello e di cassazione ex combattenti, invalidi e mutilati di guerra, già in pensione anticipata e compresi nei primo otto scaglioni semestrali (dal 1° luglio 1975 al 1° gennaio 1979) ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, è estesa la norma di cui al secondo comma della legge 2 aprile 1979, n. 97.

Art. 2.

Per la dichiarazione di idoneità alle funzioni superiori e conseguente nomina, il Consiglio superiore della magistratura prende in esame i magistrati di cassazione che, per effetto dello scorrimento di carriera di cui all'articolo 1 della presente legge, abbiano raggiunto l'anzianità di anni sei dalla nomina a tale categoria, e ciò indipendentemente dalle funzioni esercitate dai detti magistrati in tale periodo.

Art. 3.

Al fine di ottenere quanto previsto dall'articolo 2, i magistrati in pensione interessati, o i loro eredi con diritto a pensione di reversibilità, debbono presentare, presso l'ufficio al quale appartenevano al momento del collocamento in pensione, domanda diretta al Consiglio superiore della magistratura, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge. Tale ufficio provvederà, entro venti giorni dalla presentazione della suddetta domanda, ad allegare alla stessa, per ciascun magistrato, una relazione dettagliata sulla preparazione e capacità tecnico-professionale, sulla laboriosità e diligenza dimostrate nell'esercizio delle funzioni esplicate e sui precedenti relativi al servizio prestato.

Art. 4.

La promozione e nomina alla qualifica superiore hanno unicamente effetti giuridici.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.